



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dr. Leonardo Pica	Presidente relatore
dr.ssa Maria Tuccillo	Giudice
dr.ssa Maria Carolina De Falco	Giudice

ha deliberato di emettere la presente

S E N T E N Z A

nel processo civile di primo grado, iscritto al **n. 17042/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili**, pendente

TRA

CACCIAFESTA LIVIO, nato a Caserta il 06.02.1941 (CCCLVI41B06B963X), e **CICATELLI SILVANA**, nata a Sant'Antimo (NA) il 10.10.1946 (CCTSVN46R501293Q), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (DMBDRD71E22F839L), con studio in Napoli, alla Via Posillipo n. 56

ATTORI

CONTRO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Busto Garolfo (MI), alla Via Manzoni n. 50 (00688150150), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Paolo Puce (PCURCP67T17300R), con studio in Busto Arsizio, alla Piazza Trento e Trieste n. 4

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.01.2026, le parti hanno formulato le proprie conclusioni come da note scritte depositate, ossia:

gli attori: *«In via Istruttoria, (...) Ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione dei modelli standard di fidejussioni utilizzate nell'anno 2014 ad almeno le seguenti banche rappresentanti*

un campione significativo di banche presenti sul territorio nazionale: Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo 156 - 10637 - Torino (TO), Banco BPM S.p.A. con sede in Piazza Filippo Meda 4 - 20121 - Milano (MI), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Piazza Salimbeni 3 Siena (SI), Unicredit S.p.A. con sede in Piazza Gae Aulenti 3 - 20154 - Milano (MI), Crédit Agricole Italia con sede in Via Università 1 - 43121 - Parma (PR), BPER Banca S.p.A. con sede in Via San Carlo 8/20 - 41121 - Modena (MO), Banca Sella con sede in Piazza Gaudenzio Sella 1 -13853 - Biella (BI), Credem con sede in Via Emilia S. Pietro 4 - 42121 - Reggio Nell'Emilia (RE), BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. con sede in Viale Altiero Spinelli 30 – 00157- Roma, Banco Desio e della Brianza S.p.a. con sede in Via E. Rovagnati, 1–20832 - DESIO (MB); Deutsche Bank S.p.a. con sede in Piazza del Calendario 3, - 20126 – Milano (MI); Nel merito, (...): a) In via principale, accertata la violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 n. 287/1990, dichiarare la nullità totale della fideiussione rilasciata in data 11 giugno 2014 dai sig.ri Livio Cacciafesta e Ciatelli Silvana in favore della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate; b) In subordine, accertata la violazione della norma imperativa di cui all'art. 2 n. 287/1990, dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 11 giugno 2014 dai sig.ri Livio Cacciafesta e Ciatelli Silvana in favore della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate limitatamente alle clausole riprodotte dello Schema A.B.I. del 2003; c) per l'effetto, stante la decadenza della convenuta Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate dai termini previsti ex art. 1957 c.c., dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori in favore della banca convenuta in relazione al contratto di mutuo ipotecario per notar Patrizia Carrara rep. n. 28443 racc. n. 15435 del 24 giugno 2014, sottoscritto tra la dott.ssa Claudia Cacciafesta e la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. d) In via gradata, accertata la nullità della clausola prevista all'articolo 5 di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33 Cod. del Consumo e 1341 c.c., dichiarare la nullità della stessa anche sotto il diverso e connesso profilo della vessatorietà della clausola cd "a semplice richiesta" e per l'effetto stante la decadenza della convenuta Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate dai termini previsti ex art. 1957 c.c., dichiarare che nulla è dovuto dai fideiussori in favore della banca. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali e accessori con attribuzione»;

la convenuta: «in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della Banca convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la validità

della fideiussione con la quale gli attori si sono costituiti garanti della figlia, dott.ssa Claudia Cacciafesta, e dunque obbligati in favore della Banca convenuta; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse accoglibile, anche solo in parte, l'avversaria tesi della nullità della fideiussione, dichiarare la nullità della fideiussione circoscritta alle sole clausole citate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, definite in contrasto con la normativa antitrust, e, per l'effetto, la validità, l'efficacia e la sussistenza del vincolo fideiussorio degli attori nei confronti della Banca convenuta, espunte le clausole nulle; nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse accoglibile, anche solo in parte, l'avversaria tesi della nullità della clausola di deroga i termini previsti all'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione all'art. 5, ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo e 1341 c.c., dichiarare comunque la validità e l'efficacia della fideiussione e, per l'effetto, la sussistenza del vincolo fideiussorio degli attori nei confronti della Banca convenuta, espunta la clausola nulla; in via istruttoria, per i motivi esposti in narrativa, ritenuta la causa documentale, si insiste affinché il Giudice rigetti le istanze istruttorie ex adverso formulate; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali e accessori previsti per legge».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto di citazione notificato in data 28.07.2023, Cacciafesta Livio e Ciatelli Silvana hanno evocato in giudizio innanzi a questa Sezione specializzata in materia d'impresa Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate (di seguito anche solo "Banca"), al fine di sentir accogliere le conclusioni sopra trascritte, deducendo:

- di aver rilasciato, in data 11.06.2014, fideiussione *omnibus* fino alla concorrenza di € 1.300.000,00 in favore della Banca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla figlia, Cacciafesta Claudia, e che tale fideiussione sarebbe da ritenersi nulla, per violazione della normativa *antitrust*, perché contenente le clausole n. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI diffuso dal 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza;

- che per effetto della suddetta nullità, l'obbligazione di garanzia dovrebbe ritenersi estinta anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.;

- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sarebbe altresì nulla ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del codice del consumo;

- che in data 24.06.2014 Cacciafesta Claudia aveva sottoscritto con la Banca un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 860.000,00 e che si era impegnata a restituire la somma erogata tramite il pagamento di n. 355 rate mensili;

- che con lettera raccomandata del 18.01.2023 la Banca aveva rappresentato agli attori l'inadempimento di Cacciafesta Claudia agli obblighi derivanti dal predetto contratto di mutuo;

- che con precedente lettera raccomandata dell'8.11.2022, la Banca aveva già diffidato, ex art. 1454 c.c., Cacciafesta Claudia ad adempiere ai propri obblighi di pagamento, espressamente avvertendola che inutilmente decorso il termine per adempiere, il contratto si sarebbe risolto di diritto;

- che essendo il contratto di mutuo ipotecario risoltosi in data 23 novembre 2022, ex art. 1454 c.c., la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, essendo incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.;

- che i fideiussori andrebbero ritenuti liberi da qualsivoglia impegno assunto nei confronti della convenuta in virtù della fideiussione *omnibus* rilasciata in data 11.06.2014.

II. Si è costituita in giudizio la Banca, eccependo l'inapplicabilità della "prova privilegiata" del provvedimento della Banca d'Italia per le fideiussioni del 2014, deducendo la tempestività della propria iniziativa di recupero, sostenendo la validità della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione, in quanto specificamente approvata per iscritto dagli attori ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., chiedendo, in via principale, di rigettare le domande attoree, perché infondate e, in via subordinata, di dichiarare la nullità solo parziale della fideiussione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.

III. Con il decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il g.i. ha invitato le parti a discutere anche della preliminare questione della competenza per materia e territorio del Tribunale adito con riferimento alle domande diverse dalla nullità per violazione della normativa antitrust. Celebrata la prima udienza, il g.i., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2024, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dagli attori ex art. 210 c.p.c. ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.09.2025, ex art. 189 c.p.c.

IV. Rinviate l'udienza al 13.11.2025 per esigenze dell'Ufficio, mutato l'istruttore, con decreto emesso in data 16.10.2025, previa rettifica dell'ordinanza del 18.07.2024, sono stati assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e

delle memorie di replica ed è stata fissata l'udienza del 13.01.2026 per la rimessione della causa al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla questione d'incompetenza per materia e per territorio

In via preliminare, va dichiarata la competenza dell'adita Sezione Specializzata anche in ordine alla domanda di nullità consumeristica avanzata dagli attori, volta ad accertare «*la nullità della clausola prevista all'articolo 5 di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33 Cod. del Consumo e 1341 c.c.*», nonché a dichiarare «*la nullità della stessa anche sotto il diverso e connesso profilo della vessatorietà della clausola cd "a semplice richiesta"*», trattandosi di domanda che è connessa a quella (concernente l'impugnazione della fideiussione per violazione della normativa *antitrust*) avanzata in via principale, oggetto di competenza di questa Sezione ex art. 3, co. 1, lett. c) del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e che non risulta devoluta alla competenza cd. funzionale di altre autorità giudiziarie.

Né va trascurato che gli attori (qualificabili come consumatori per le ragioni di cui si dirà) hanno volontariamente scelto di adire questo Tribunale, per cui la competenza territoriale deve ritenersi radicata presso questo Ufficio, considerato che il foro del consumatore (ex art. 66-bis codice del consumo, che stabilisce che la competenza territoriale per le controversie tra consumatore e professionista è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore), è inderogabile per il professionista, ma è derogabile unilateralmente dal consumatore, che può scegliere di adire un foro diverso, più comodo o previsto contrattualmente, poiché tale protezione è posta a sua esclusiva tutela.

2. Sulla prova del giudicato

Ancora in via preliminare, va dato atto che non vi è prova dell'emissione del decreto ingiuntivo relativo al procedimento d'ingiunzione che sarebbe stato instaurato dalla Banca nei confronti dei garanti, odierni attori, essendo stato depositato soltanto il ricorso monitorio (cfr. il doc. 11 del fascicolo di parte convenuta). Dalla documentazione in atti non emerge, dunque, nessuna prova della formazione del giudicato in ordine alle questioni di cui è causa.

3. Sulla qualifica di consumatori dei fideiussori

Venendo al merito delle domande, deve essere riconosciuta in capo a Cacciafesta Livio e a Cicatelli Silvana la qualità di consumatori. Tale qualificazione risulta espressamente dal modulo della fideiussione depositata in atti, in cui gli stessi sono indicati con la «*qualifica cliente:*

consumatore» (cfr. il doc. 1 della produzione attorea) e da cui emerge che gli attori hanno sottoscritto la garanzia quali persone fisiche, senza nessuna indicazione di collegamento con attività imprenditoriali o professionali.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 5868/2023; Cass. n. 742/2020; n. 10673/2020; n. 6578/2021) e da quella comunitaria (cfr. CGUE c-74/15 Tarcau), ciò che rileva ai fini dell'accertamento della qualifica di consumatore è che il contratto sia concluso da una persona fisica per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.

Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti costituite, emerge che gli attori hanno rilasciato la fideiussione in favore della figlia per consentirle l'acquisto di un'abitazione, agendo dunque per scopi meramente personali e familiari. Ad essi va pertanto riconosciuta la qualità di consumatori, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico.

4. Sulla vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.

Ciò posto, sulla vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 della fideiussione in atti, va osservato che in materia di contratti tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. t) del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.

La clausola che deroga al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. rientra in tale ambito, poiché priva il garante della tutela legale che impone al creditore di agire sollecitamente contro il debitore principale (cfr. Cass. n. 27588/2023; n. 14687/25; n. 20773/25).

Per le stesse ragioni, è da considerarsi vessatoria anche l'ulteriore clausola c.d. "a semplice richiesta".

Tanto rilevato, occorre inoltre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Banca, secondo il consolidato orientamento di legittimità, nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista, quale è il contratto di cui è causa, la mera specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. è insufficiente a garantire l'efficacia di clausole derogatorie.

Difatti, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del codice del consumo, tali clausole sono valide solo se sono state oggetto di una "trattativa individuale". L'onere della prova dello svolgimento di tale

trattativa - che deve essere caratterizzata dai requisiti di serietà, effettività e individualità - ricade interamente sul professionista, ex art. 34, comma 5, del codice del consumo, sul quale grava l'onere di superare la presunzione di vessatorietà delle clausole fornendo la prova positiva del fatto esse siano state oggetto di idonea trattativa intercorsa con il consumatore.

Nel caso in esame, la convenuta si è limitata a produrre il modulo contrattuale recante la doppia firma degli attori, che non vale a far ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, relativo alla negoziazione della singola clausola.

Pertanto, in difetto di prova di una reale trattativa, l'art. 5 della fideiussione (nella parte in cui deroga all'art. 1957 c.c. e nella parte in cui prevede la clausola cd "a semplice richiesta") deve essere dichiarato nullo.

La dichiarazione di nullità di tale clausola non travolge l'intero contratto (cfr. art. 36 codice del consumo).

5. Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.

Dichiarata nulla la clausola derogatoria, trova piena applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., che impone al creditore di proporre le proprie "istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Va osservato che sul significato del termine "istanze" contenuto nell'art. 1957 cit., l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

Il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; l'invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 cit. (cfr. Cass. n. 1724/2016).

Dagli atti risulta che l'obbligazione principale si è risolta di diritto in data 23.11.2022 a seguito del decorso del termine intimato con la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c. La presunzione di conoscenza della raccomandata dell'08.11.2022 ex art. 1335 c.c. non può, infatti,

ritenersi superata, dalle generiche dichiarazioni della debitrice (che avrebbe negato la ricezione della missiva). Né può condividersi la tesi della Banca, secondo cui sarebbe stata solo la successiva lettera, datata 18.01.2023, ad essere stata regolarmente notificata alla debitrice (in data 02.02.2023) e a far decorrere il termine di cui all'art. 1957 cit., posto che tale lettera del 18.01.2023 non costituisce la prima intimazione di pagamento, ma richiama espressamente la precedente («*facciamo seguito alla nostra del 08.11.2022 rimasta inevasa*»).

Il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cit. è, dunque, spirato il 23.05.2023 e dalla documentazione prodotta risulta che la Banca ha avviato l'azione esecutiva mediante atto di pignoramento immobiliare notificato alla debitrice principale solo in data 30.06.2023.

Poiché la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento non costituisce "istanza" idonea a impedire la decadenza, per i motivi suindicati, deve pertanto concludersi che la garanzia si è estinta per inerzia del creditore.

6. L'assorbimento della domanda principale per il principio della ragione più liquida

L'accoglimento della domanda subordinata comporta l'assorbimento di quella principale per il principio della cd. "ragione più liquida".

Per completezza, comunque, vale la pena osservare che la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust sarebbe comunque infondata.

Sebbene secondo le Sezioni Unite (n. 41994/2021) i contratti stipulati "a valle" di intese illecite siano affetti da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema sanzionato, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce, tuttavia, "prova privilegiata" solo per il periodo oggetto dell'istruttoria (2002-2005).

Per le fideiussioni stipulate successivamente, come quella in esame (del 2014), l'attore ha l'onere di provare che l'intesa anticoncorrenziale sia stata ancora persistente al momento della firma (cfr. Cass. n. 18851/2025).

Nel caso di specie, gli attori non hanno assolto tale onere, avendo prodotto modelli contrattuali privi di data o non riconducibili al 2014. La documentazione allegata è, pertanto, inidonea a provare un'intesa anticoncorrenziale esistente "a monte" tra gli istituti bancari nel periodo di stipulazione della fideiussione impugnata.

7. Il regolamento delle spese processuali

Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s. m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:

1) accoglie la domanda subordinata attorea volta ad accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione del 11.06.2014 per violazione degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del codice del consumo e, per l'effetto, dichiara la nullità delle pattuizioni di cui all'art. 5 del contratto (contenente la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e quella di pagamento "a semplice richiesta") e conseguentemente che la Banca convenuta è decaduta dal diritto di agire nei confronti di Cacciafesta Livio e di Cicatelli Silvana per decorso del termine ex art. 1957 cit.;

2) dichiara assorbite le restanti domande;

3) condanna Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Bugugiate Società Cooperativa al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, che liquida in € 3.808,00 per compensi ed in € 545,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.1.2026

Il Presidente estensore
(dott. Leonardo Pica)